



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 4110/2024

Oggetto: Richiesta di parere in merito alle iniziative che il Comune di ...omissis... è tenuto ad adottare nei confronti di un dirigente della Polizia Locale sottoposto a giudizio contabile (prot. n. 96800 del 20 agosto 2024).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 96800 del 20 agosto 2024 - avente ad oggetto le iniziative da assumere nei confronti del Comandante della Polizia Locale che continui ad avere accesso alla documentazione acquisita agli atti del procedimento contabile in cui è coinvolto - si rappresenta quanto segue.

La rotazione straordinaria costituisce una misura generale di prevenzione finalizzata ad evitare un pregiudizio all'immagine dell'ente che potrebbe derivare dalla permanenza nell'ufficio del dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Essa si differenzia dalla rotazione ordinaria, che si inserisce nel quadro degli strumenti organizzativi dell'Amministrazione, garantendo l'alternanza del personale nelle aree più esposte al rischio di fenomeni corruttivi con l'obiettivo di neutralizzare il consolidamento nel tempo delle relazioni connesse alla posizione rivestita.

Alla rotazione straordinaria si riferiscono gli artt. 16 e 35 bis d.lgs. n. 165/2001. In particolare, l'art. 16, comma 1, let. I-quater, Testo Unico del Pubblico Impiego indica tra i compiti assegnati ai dirigenti quello di provvedere "al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". In base all'art. 35 bis d.lgs. cit., poi, è vietato assegnare agli uffici preposti alla gestione del personale, delle risorse finanziarie, dei contratti pubblici e dell'erogazione di vantaggi patrimoniali i dipendenti condannati (anche con sentenza non irrevocabile) per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

La portata delle disposizioni richiamate è stata, poi, meglio precisata dalle Linee guida A.N.AC. adottate con delibera n. 215 del 26 marzo 2019, cui si rinvia per maggiori dettagli.

Con specifico riguardo al caso di specie preme evidenziare che l'avvio di un procedimento contabile nei confronti del Comandante della Polizia Locale non configura nessuno dei presupposti necessari per l'attivazione della misura.

Come precisato dal PNA 2019, il conflitto d'interesse, invece, si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del



2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. Inoltre, l'Autorità ha rilevato come il conflitto possa non essere limitato a una tipologia di atti o procedimenti, ma risultare generalizzato e permanente (cd. strutturale) in relazione alla posizione ricoperta. In quest'ipotesi, posto che l'esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità. Ciò in quanto la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tuttavia, a fronte di un conflitto cd. strutturale *"il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa"* (Cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 1.4.1). In ogni caso spetta all'amministrazione la verifica in ordine alla eventuale sussistenza di una situazione di conflitto nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

Ad ogni buon fine si rammenta che i fatti contestati al dirigente comunale dalla Corte dei Conti, indipendentemente dagli esiti dell'attività d'indagine, costituiscono degli indicatori di rischio che il RPCT è tenuto a valutare nell'ambito dell'analisi sul contesto interno ed a presidiare per il futuro con l'attuazione di adeguate misure di prevenzione (cfr. Allegato 1 al PNA 2019). Il riconoscimento di una maggiore esposizione a rischio di determinate attività (nel caso di specie rientranti nelle competenze della Polizia Locale) richiederà l'attivazione di adeguati meccanismi di tutela, quali la sottoposizione del personale preposto alla rotazione ordinaria o, laddove tale misura non risulti oggettivamente attuabile, l'adozione di strumenti di prevenzione alternativi, quali, ad esempio, la segregazione delle funzioni, l'adozione di decisioni condivise, la circolazione delle informazioni, ecc. (cfr. Allegato 2 al PNA 2019).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 settembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente